SECURconf
Ambiente, Igiene, Salute, Sicurezza

Circolare n.: **01/2011**
Data: **08/02/2011**
Area tematica: Sicurezza
Oggetto: Valutazione rischio stress lavoro-correlato

Descrizione:

Tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sono soggette all'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro (ex art. 6 D.Lgs. 81/2008) ha approvato il 17/11/2010 un documento contenente le indicazioni necessarie per la valutazione dello stress lavoro correlato.

Secondo tale documento, la valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale (valutazione approfondita), da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili.
Per le aziende più piccole, con un numero di lavoratori minore di 10, tali indicatori consistono negli **eventi sentinella** (es.: andamento infortuni, andamento assenze dal lavoro, ecc); per le aziende con un numero di lavoratori pari a 10 o più, gli indicatori riguardano anche **fattori di contenuto** (esposizione a fattori di rischio, carichi di lavoro, ecc.) e **fattori di contesto** (organizzazione, ecc.)

Ove dalla valutazione non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio: interventi organizzativi. Tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase successiva (c.d. valutazione approfondita).

Conseguenze/Adempimenti:

Il termine per l'avvio delle attività di valutazione del rischio: 31/12/2010 con conclusione progressiva della valutazione. Ovvero le aziende dovranno stabilire tempi e modalità certe di attuazione della valutazione rischi stress lavoro correlato e dovranno motivare e registrare nel DVR queste decisioni.

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- Circolare 18 novembre 2011 del Ministero del Lavoro sui rischi stress lavoro-correlati approvata il 17 novembre 2010 dalla Commissione Consultiva

Chiarimenti ed approfondimenti:

Securconf: 0332/810705 – 0332/811522

Servizi erogati:

Sportello informativo
Assistenza per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato e redazione piano di monitoraggio
Assistenza per la pianificazione di azioni correttive e relativo monitoraggio
Assistenza per la valutazione approfondita